

Codice A1811A

D.D. 17 aprile 2019, n. 1228

D.P.R. 753/80, Ferrovia Torino-Ceres, Comune di Ciriè (TO) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione edilizia con ampliamento del fabbricato posto in fascia di rispetto ferroviaria.

PREMESSO CHE

in data 19/12/2018 il Sig. Guglielmetti Elia Giancarlo per Esa Holding srl, proprietario dell'immobile sito in Comune di Ciriè (TO), Via Remmert n. 26-30/32, ubicato all'interno della fascia di rispetto della ferrovia Torino-Ceres, ha presentato alla Società concessionaria Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT SpA), per l'inoltro alla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per la realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia con parziale cambio di destinazione d'uso di un fabbricato adibito a unità produttiva.

L'immobile oggetto d'intervento è distinto al foglio n. 33, mappale n. 13 del C.T. dello stesso Comune ed è situato sul lato destro della linea ferroviaria Torino-Ceres alla progressiva km. 20+055.

Le opere oggetto di richiesta consistono nella ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di una porzione di fabbricato, attualmente adibito a unità produttiva, in unità residenziale unifamiliare su due piani fuori terra. Le opere, determinanti un aumento di volumetria, risultano essere a una distanza minima di 23,47m dalla più vicina rotaia (21,80m dal bordo della massicciata). L'intervento ricade su una tratta già a doppio binario.

Contestualmente alla richiesta, la proprietà, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regola i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal suddetto D.P.R.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT SpA, effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 12/2/2019 con nota prot. n. 4034, acquisita agli atti con prot. n. 7464/A18 del 13/2/2019, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, dichiarando che lo stesso risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi.

Come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, allegato alla documentazione progettuale è stato trasmesso il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Ciriè – Settore Servizi Tecnici, Servizio Territorio, espresso in data 12/12/2018.

In data 20/2/2019, con nota prot. n. 8699/A18, è stata data al Richiedente comunicazione dell'avvenuto avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, in data 20/2/2019 con nota prot. n. 8706/A18, il Settore scrivente ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (di seguito denominato U.S.T.I.F.), la documentazione progettuale per il rilascio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, del Nulla Osta di competenza ai fini della sicurezza;

In data 18/3/2019 l'U.S.T.I.F., considerate le particolari circostanze locali, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, con nota prot. n. 00689, acquisita agli atti con prot. n. 15276/A18 del 27/3/2019, il Nulla Osta tecnico ai fini della sicurezza ad eseguire i lavori oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga, restituendo a questo Settore copia vistata degli elaborati presentati a sostegno della domanda.

CONSIDERATO CHE

dalle tavole presentate a sostegno dell'istanza si evince che nel tratto in questione esiste, in fregio alla linea ferroviaria, una strada pubblica denominata Via Camossetti, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 2, lettera b) del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F. competente per territorio, il parere favorevole della Società Concessionaria della ferrovia Torino – Ceres ed il parere tecnico-urbanistico favorevole del Comune di Ciriè, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

Tutto ciò premesso e considerato,

vista la Legge n. 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R. del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

vista la L.R. n. 14/2014: "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 60, e 49 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

vista la nota del G.T.T. prot. n. 4034 del 12/2/2019;

visto il parere tecnico urbanistico del Comune di Ciriè – Settore Servizi Tecnici , Servizio Territorio, espresso in data 12/12/2018;

viste le note di questo Settore prot. n. 8699 e n. 8706 del 20/2/2019;

vista la nota dell'U.S.T.I.F., prot. n. 00689 del 18/3/2019;

IL DIRIGENTE

determina

di rilasciare, al Sig. Guglielmetti Elia Giancarlo per Esa Holding srl, proprietario dell'immobile sito in Comune di Ciriè (TO), Via Remmert 26-30/32, distinto al foglio n. 33, mappale n. 13 del C.T. dello stesso Comune, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per opere di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso di una porzione di fabbricato, attualmente adibito a unità produttiva, in unità residenziale unifamiliare su due piani fuori terra a una distanza minima di 23,47m dalla più vicina rotaia (21,80m dal bordo della massicciata), ubicato nella fascia di rispetto ferroviaria prevista dal suddetto articolo, alla progressiva km. 20+055, sul lato destro della linea ferroviaria Torino – Ceres, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli eventuali ulteriori accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
ing. Eriberto Naddeo

DL